

elaborato n. 09

SCHEMA DI CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

**PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER E/O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E
LECCO**

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata 2 ANNI

Lotto 1 U.O.G. DI BERGAMO

Lotto 2 U.O.G. DI LECCO

Tipologia IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA

Bergamo, 2 febbraio 2026

Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE CANCELLI

AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ALER

BERGAMO LECCO SONDRIO E/O DA ESSA GESTITI

LOTTO 1 - BERGAMO ZONE A-B-C - CIG XXXXXXXXX

LOTTO 2 – LECCO – CIG XXXXXXXXX

L'anno (.....) il giorno ... (...) del mese di XXXXXXXXX

TRA

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre nato il 19.09.1964 a

Brescia (BS) C.F. DLLCRD64P19B157Y, nella sua qualità di

Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA

RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede

in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di

seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per

la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla

Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del

24.07.2015;

E

XXXXXXXXXX nato il XX.XX.XXXX a XXXXXXXXX (XX) e

residente a XXXXXXXXX (XX) in XXXXXXXXX, C.F.

XXXXXXXXXX, nella sua qualità di XXXX della XXXXXXXXX con

sede in XXXXXXXXX - XXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXX e P.

I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXX di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO CHE:

- in seguito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 54, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. XXX in data XX.XX.XXXX, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXXXX (*indicare gli estremi di un eventuale RTI (mandataria, mandanti) e gli estremi di un eventuale avvalimento*), per l'offerta sconto del XXXX% sull'importo soggetto a ribasso pari ad euro XXXXXXXXXX e pertanto per un importo di euro XXXXXXXXXX, di cui:
 - euro XXXXXXXXXX per lavori di manutenzione ordinaria a corpo;
 - euro XXXXXXXXXX per lavori di manutenzione correttiva a guasto e straordinaria a misura;
 - euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità a corpo;oltre ad euro XXXXXXXXXX per costi della sicurezza a misura non soggetti a ribasso d'asta, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
- è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, l'insussistenza delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti previsti dai Capi II e III del titolo IV della parte V del libro II del Codice dei Contratti;

- è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO E/O DA ESSA GESTITI

☐ LOTTO 1 - BERGAMO ZONE A-B-C - CIG XXXXXXXXXX

☐ LOTTO 2 - LECCO - CIG XXXXXXXXXX

alla XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXXXX, per la quale il XXXX accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e precisamente:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I: prescrizioni di carattere normativo ed economico;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II: prescrizioni tecniche e descrizione lavori;
- c) il Progetto di appalto corredato dal relativo elenco elaborati;
- d) l'elenco prezzi di riferimento, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la cui predisposizione è a cura dell'Appaltatore;

g) le Polizze di Garanzia;

h) l'offerta economica;

i) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;

j) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XII/3599 del 16/12/2024, ancorché non materialmente allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/Istituzione/Amministrazione-Trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali/patto-d->

[integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali](#)

k) il codice etico dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO,
scaricabile gratuitamente al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la cauzione definitiva, dell'importo di euro XXXXXXXXXX, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. XXXXXXXXXX in data XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXXXXXXX alle condizioni previste dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I, l'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero XXXXXXXXXX in data XX.XX.XXXX rilasciata da XXXXXXXXXX per le prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi della Legge n. 213/2013 e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18 l'appaltatore ha stipulato idonea assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofici.

5) Importo del contratto: l'importo contrattuale è stimato in euro XXXXXXXXXX, di cui euro XXXXXXXXXX per lavori di manutenzione ordinaria, euro XXXXXXXXXX per lavori di manutenzione correttiva a guasto e straordinaria a misura, euro XXXXXXXXXX per oneri di reperibilità a corpo, euro XXXXXXXXXX per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso), euro XXXXXXXXXX per costi della manodopera a corpo (non

soggetti a ribasso) ed euro XXXXXXXXXX per costi della manodopera a misura (non soggetti a ribasso), il tutto maggiorato dell'IVA di legge.

Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto viene stipulato "in parte a corpo e in parte a misura" ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto viene stipulato "a corpo" per i lavori di manutenzione ordinaria semestrali e gli oneri di reperibilità e "a misura" per i lavori di manutenzione correttiva a guasto, manutenzione straordinaria e costi per la sicurezza, come meglio dettagliato dal Capitolato Speciale d'appalto – parte I.

Per i lavori a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale e sono fissati dal presente contratto i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Per i lavori a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni durante l'esecuzione del contratto, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

6) Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si applica la clausola di revisione dei prezzi, con le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato Speciale d'appalto – parte I.

7) Condotta dei lavori: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del personale dell'Appaltatore, qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale.

8) Anticipazione: verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte I. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo di ciascun certificato di pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 231/2001.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX (XX) e
residente a XXXXXXXXXXXX (XX) in XXXXXXXXXXXX, C.F.
XXXXXXXXXXXX.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e
comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4
"codice destinatario" il codice:

☐ Y4BPW68 - UOG di Bergamo

☐ Q6HIU7E - UOG di Lecco

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati
sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola
sulla tracciabilità dei pagamenti e a darne immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante.

10) Termini per l'ultimazione dei lavori: il contratto avrà
una durata pari a ventiquattro mesi decorrenti dalla data
risultante dal verbale di consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle modalità
previste dal capitolato speciale d'appalto.

I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e
perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento
dell'Appaltatore.

**11) Penali per inadempimento e/o ritardo
nell'esecuzione dei lavori e danni:** in caso di
inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione dei lavori, verranno
applicate le penali previste dall'art. 34 del Capitolato Speciale

d'Appalto – parte I.

Le penali saranno pienamente cumulabili con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

12) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia:

sono disposte ai sensi dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I. Trova applicazione l'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore, qualora conceda prestazioni in subappalto non autorizzate, è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al

quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato:

☐ che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto

oppure

☐ di voler subappaltare le opere relative alle seguenti prestazioni e/o categorie XXXXXXXXXX nei limiti di legge e del Capitolato Speciale d'Appalto e di impegnarsi a stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del Codice, in misura:

1) non inferiore al 20%

ovvero

2) non inferiore al% (*indicare l'eventuale percentuale indicata in sede di gara*) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni (*motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.....*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17, le Parti

stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della Stazione appaltante si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi

previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale dipendente impiegato nell'appalto è applicato:

☐ il contratto collettivo nazionale di lavoro CNEL C011 - INDUSTRIA METALMECCANICA

oppure

☐ il contratto collettivo applicato indicato nell'offerta che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento

unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 e dai commi 8 e 9 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati artt. 11 e 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

15) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di compiere, a campione, accertamenti dell'identità del personale operante ed ordinare l'immediato

allontanamento di coloro che risultino estranei.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del Codice, può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione al domicilio digitale dichiarato dall'appaltatore in sede di gara (*indicare il domicilio digitale*) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b. mancata consegna della documentazione necessaria all'avvio dei lavori entro i termini prescritti;
- c. mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna;
- d. la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n.

XII/3599 del 16/12/2024;

- e. intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011 o l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nei lavori;
- f. l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;
- g. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;
- h. frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo;
- i. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- k. inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | l. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da | |
| | parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| | m. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in | |
| | misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi | |
| | nei termini previsti dal contratto; | |
| | n. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, | |
| | cessione anche parziale del contratto o violazione di | |
| | norme sostanziali regolanti i subappalti; | |
| | o. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di | |
| | contratto e allo scopo dell'opera; | |
| | p. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la | |
| | salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o | |
| | ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle | |
| | ingiunzioni fattegli a riguardo; | |
| | q. applicazione di una delle misure di sospensione | |
| | dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del | |
| | d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del | |
| | punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di | |
| | salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 comma | |
| | 1-bis del citato decreto n. 81/2008 e s.m.i.; | |
| | r. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei | |
| | flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della | |
| | L. 136/2010 e s.m.i.; | |
| | s. ottenimento del DURC negativo per due volte | |
| | consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e | |

assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;

t. decadenza dell'attestazione SOA/del possesso dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

u. mancato rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto – parte I in tema di avvalimento dei requisiti;

v. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi dove si svolgono i lavori al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

w. mancata costituzione della Sede Operativa secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;

x. irrogazione di penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale;

y. grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

18) Recesso: la Stazione appaltante ai sensi dell'art. 123 del Codice ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento dei lavori già eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

19) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

20) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità (applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del 28.05.2024): ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della Regione Lombardia. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione

sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

21) Trattamento dei dati personali: l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti alla verifica dell'idoneità del contraente, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex. artt. 94, 95, 96 del Codice in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo

mail: info@pec.sistemasusio.it.

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

22) MOG, Codice etico ed Obblighi ex art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER rev. 02 del 18/12/2023, approvato con PP n. 39 del 18/12/2023 del 18/12/2023 ALER rev. 03 del 18/12/2024, approvato con PP n. 50 del 18/12/2024, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la

commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Aggiudicatario con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede

in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Aggiudicatario incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti alle prestazioni che con il presente contratto vengono affidate all'Aggiudicatario.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Aggiudicatario sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Aggiudicatario incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessa alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;

- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subcontraenti/subaffidatari) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. All'uopo è prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni

danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

Art. 23) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice civile, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona del Cav.
Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

L'APPALTATORE XXXXXXXXXX nella persona di XXXXXXXXXX

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.